

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA E DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA SEPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI PER I CENTRI TRASFUSIONALI DELLA ASL N.2 DI OLBIA.**

**INDICE**

- Art. 1 Oggetto della fornitura**
- Art. 2 Fabbisogno presunto**
- Art. 3 Descrizione della fornitura**
- Art. 4 Durata della fornitura**
- Art. 5 Caratteristiche tecniche**
- Art. 6 Ammissione alla gara**
- Art. 7 Requisiti dell'offerta, validità**
- Art. 8 Aggiudicazione**
- Art. 9 Termini di consegna**
- Art.10 Controlli sulle forniture**
- Art.11 Modalità di fatturazione e pagamenti**
- Art.12 Incedibilità dei crediti**
- Art.13 Inadempienze e penalità**
- Art.14 Risoluzione e recesso**
- Art.15 Subappalto – Avvalimento**
- Art.16 Stipulazione contratto e spese contrattuali**
- Art.17 Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**
- Art.18 Riservatezza – Controlli**
- Art.19 Controversie**
- Art.20 Disciplina del contratto**

## **Art. 1 – Oggetto della fornitura**

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura triennale di dispositivi medici monouso per emotrasfusione ed ematologia e di un sistema automatico per la separazione degli emocomponenti così come analiticamente descritti nell'Allegato "A" Quadro-Offerta che del presente capitolato speciale è parte integrante e sostanziale.

## **Art. 2 – Fabbisogno presunto**

**I quantitativi riportati** nell'Allegato "A" Quadro-Offerta devono essere considerati a titolo puramente indicativo poiché questa Amministrazione provvederà all'acquisto delle quantità effettivamente necessarie per consumi presunti per 365 (trecentosessantacinque) giorni, secondo le richieste degli utilizzatori. La fornitura dovrà quindi essere eseguita alle stesse condizioni economiche dell'offerta anche per quantitativi superiori o inferiori.

Le forniture, inoltre, potrebbero essere interrotte qualora decisioni motivate portassero i prodotti all'esclusione dell'utilizzo nelle strutture ospedaliere.

In tutti questi casi l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti ed interruzioni della fornitura.

## **Art. 3 – Descrizione della fornitura**

La descrizione analitica dei singoli lotti è dettagliatamente indicata nell'Allegato "A" Quadro-Offerta .

Il materiale oggetto della presente fornitura dovrà essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio. In particolare dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in campo nazionale e comunitario.

La merce oggetto della presente fornitura dovrà essere somministrata alla ASL N.2 di Olbia secondo le effettive esigenze con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità del contratto e con impegno da parte dell' Impresa a consegnare, per ogni lotto, prodotti sempre identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara.

Ogni onere di cui sopra e di quant'altro precisato in seguito deve essere ricompreso nel prezzo contrattuale.

## **Art. 4 – Durata della fornitura**

La fornitura oggetto del presente capitolato ha durata triennale.

Alla scadenza del contratto, se necessario, l'Azienda si riserva il diritto potestativo di prorogarlo fino all'aggiudicazione di nuova procedura d'appalto (e comunque per un tempo non superiore a mesi 12 dalla scadenza, agli stessi prezzi praticati nell'ultimo anno d'appalto).

## **Art. 5 – Caratteristiche tecniche**

**Per le caratteristiche tecniche si rinvia all'Allegato "A" Quadro-Offerta .**

## **Art. 6 – Ammissione alla gara**

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno produrre la documentazione amministrativa e tecnica specificata nel disciplinare di gara (parte integrante del bando di gara).

### **Art. 7 – Requisiti dell'offerta, validità**

L'impresa partecipante è tenuta a redigere l'offerta economica secondo le modalità dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara.

**Gli importi complessivi dei singoli lotti dovranno obbligatoriamente riportare solo due decimali dopo la virgola. Le frazioni di decimali oltre i centesimi non saranno tenute in considerazione.**

I prezzi indicati nell'offerta devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato, con esclusione dell' I.V.A. e si intendono per merce franco magazzino di riferimento ( Olbia, Tempio Pausania, La Maddalena).

Eventuali offerte in alternativa e/o opzionali non verranno prese in considerazione.

La ditta è obbligata alla propria offerta per un periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

### **Art. 8 – Aggiudicazione**

L'aggiudicazione sarà effettuata **per singolo lotto intero non frazionabile**, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/06., ossia in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo, riservando al prezzo coefficiente 40/100 e alla qualità coefficiente 60/100 secondo quanto dettagliatamente indicato all'art.11 del Disciplinare.

L'aggiudicazione sarà effettuata solo dopo valutazione tecnica dei prodotti da eseguirsi sulla base della campionatura presentata, delle schede tecniche e materiale illustrativo di cui agli artt.3 e 6 del disciplinare di gara. In caso di mancata, scarsa ed incompleta presentazione della documentazione tecnica e della campionatura si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara .

**La mancata presentazione dell'offerta anche di un solo articolo facente parte del lotto non frazionabile, non comportando un'esatta comparazione, avrà come conseguenza l'esclusione dell'offerta dell'intero lotto.**

In caso di offerte anormalmente basse, troveranno applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Le offerte dovranno essere corredate da giustificazioni preventive ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. (vedere u.c. art.4 del Disciplinare)

**SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola offerta valida.**

Nell'ipotesi di offerte uguali verrà osservata la procedura di cui all'art. 77 del R.D. 827/24 (miglioramento delle offerte, ovvero, qualora i soggetti candidati non siano presenti o, se presenti, non vogliano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio). Possono migliorare l'offerta il Legale Rappresentante o chi è munito di idonea procura e/o delega.

### **Art. 9 – Termini di consegna**

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire i prodotti aggiudicati a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno del magazzino del Servizio di Farmacia citato nell'Ordine.

**I prodotti dovranno essere consegnati a seguito dell'emissione di regolare ordine**, nella quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi e continuativi dalla data di ricevimento dell'ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax), salvo casi d'urgenza da fronteggiare entro 48 ore .

La disposizione della consegna entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla emissione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi. Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata, in modo tale che tale acconto sia sufficiente a coprire il bisogno fino alla consegna del saldo.

Nel caso di inadempienza o impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini sopra indicati, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia citato nell'ordine, l'Azienda Sanitaria Locale di Olbia potrà procedere all'acquisto sul libero mercato della

quantità di prodotto richiesta, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla impresa aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subiti, nulla è dovuto all'impresa aggiudicataria in caso di risparmio.

Al momento della consegna, i prodotti devono avere una validità residua di utilizzo pari almeno ai 3/4 della validità complessiva del prodotto.

#### **Art. 10 – Controlli sulle forniture**

La firma, posta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Servizio di Farmacia indicato nell'ordine entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

**In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:**

– restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 10 (dieci) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);

– restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

**Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.**

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte della Farmacia non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera l'Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

#### **Art. 11 - Modalità di fatturazione e pagamenti**

1. La fatturazione della merce dovrà avvenire a norma di legge, nella fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine cui si riferisce nonché il numero della bolla di accompagnamento.

La fatturazione del canone di noleggio delle apparecchiature (se previsto), comprensivo dell'assistenza tecnica, dovrà avvenire TRIMESTRALMENTE.

La fatturazione dei dispositivi monouso dovrà avvenire a seguito dell'emissione del documento di trasporto, o equipollente, con riferimento al numero dell'ordine emesso dalla Farmacia Ospedaliera. La verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali nonché la liquidazione delle relative fatture verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Bilancio indicato nell'ordine.

**2. Nel caso in cui la fornitura dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto, si intenderà effettuata agli stessi termini e condizioni di cui al presente capitolato.**

La corresponsione del prezzo pattuito avverrà entro 45 giorni dalla conclusione delle procedure per il pagamento previste dalla normativa in materia di contabilità pubblica. I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi dall'Azienda.

In caso di ritardo nel pagamento, salvo che il ritardo sia stato determinato da causa non imputabile all'Azienda, saranno dovuti interessi moratori, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso legale vigente ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

### **Art. 12 - Incedibilità dei crediti**

L'impresa aggiudicataria con la sottoscrizione del presente capitolato si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dal presente appalto, pena la risoluzione del contratto ex art. 14 del presente capitolato.

### **Art. 13 - Inadempienze e Penalità**

L'Impresa aggiudicataria è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte della ASL N.2 di Olbia.

Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione, di tutta o di parte della fornitura ordinata, verrà applicata per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo una penale pari allo 0,5% dell'ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo. Rimane fermo comunque per questa ASL il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore qualora la merce non venga consegnata/sostituita nei termini prescritti. Resta a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla ASL n.2 a causa dell'inadempienza; l'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Dette penali saranno contabilizzate e portate in detrazione (o rimosse avvalendosi della cauzione) all'atto del pagamento.

Questa Amministrazione si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale riterrà opportuno. **Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni.**

### **Art. 14- Risoluzione e Recesso**

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della impresa aggiudicataria consentirà all'Azienda Sanitaria Locale N.2 di risolvere il contratto con semplice preavviso ex art. 1456 c.c, che sarà comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento. Inoltre, la ASL n.2 potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:

1. in caso di cessione della impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
2. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
3. mancato rispetto del divieto di cui all'art. 12 del presente capitolato speciale.

Questa ASL si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- in qualsiasi momento e per suo motivato ed insindacabile giudizio;
- in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998.

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla ASL n.2 le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimafia entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

### **Art. 15 – Subappalto - Avvalimento**

Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:

- a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo al singolo lotto;
- b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile.

L'appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, trasmettendo alla stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario, ai fini dell'ammissione alla procedura, si sia avvalso dell'istituto previsto dall'art. 49 D. Lgs. 163/2006 (avvalimento), nei limiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, il contratto sarà, in ogni caso, stipulato dall'impresa aggiudicataria che assumerà ogni responsabilità diretta ed indiretta anche per l'operato del terzo di cui si sia avvalsa.

In materia di versamento dell'I.V.A. si applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e dalla legge 296/2006.

*Si evidenzia che, qualora la Ditta espliciti in offerta riserva di subappalto, e tale riserva, pur legittima, renda in tutto o in parte indeterminabile l'offerta tecnica perché, ad esempio, non corredata da informazioni essenziali, tale circostanza comporterà: a) l'esclusione dell'offerente dalla gara se risultasse impossibile l'attribuzione del punteggio; b) la penalizzazione dell'offerente in fase d'attribuzione dei punteggi se mancassero informazioni inerenti elementi valutativi.*

### **Art. 16 - Stipulazione contratto e spese contrattuali**

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, (comprese quelle di bollatura e registrazione) inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, saranno a carico dell'aggiudicataria, (comprese quelle di bollatura e registrazione) alla ditta aggiudicataria.

Trattandosi di fornitura soggetta a IVA, il contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso e a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U.

Il contratto ha durata di tre anni e decorrerà dalla data indicata nella deliberazione di aggiudicazione definitiva. Tale data verrà comunicata alla impresa aggiudicataria.

### **Art. 17 - Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**

La Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 è tenuta a costituire a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento agli obblighi stessi (ivi compresi l'incasso delle penali e il risarcimento delle spese per una nuova procedura d'appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti), entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e, in ogni caso, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a prestare una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale nella forma della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa. La fideiussione così costituita dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale dovrà coprire l'intera durata contrattuale e per ulteriori 90 giorni e verrà passato in custodia al Tesoriere dell'Istituto, a garanzia della buona esecuzione della fornitura per la quale è stato costituito.

Del deposito cauzionale verrà fatta restituzione una volta divenuto esecutivo nelle forme di legge, l'apposito provvedimento con il quale si darà atto, approvandola, della liquidazione finale inerente al servizio a garanzia della buona esecuzione del quale il deposito era stato costituito.

La cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione del conto e consegnata non prima che siano finite tutte le ragioni di debito e credito o altra eventuale pendenza.

### **Art. 18 RISERVATEZZA – CONTROLLI**

In materia di riservatezza, all'appalto, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, se inerenti segreti tecnici o commerciali, si applicano:

- l'art. 6 della Direttiva 2004/18/CE;
- il D. Lgs. 196/2003.
- il D. Lgs 163/2006.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva, inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) e di accertamento della correttezza dell'operato dell'Appaltatore, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza).

### **Art. 19 CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.

### **Art. 20 DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, dal Bando e dal Disciplinare, dagli altri atti di gara e dalle norme richiamate da uno o più degli atti testè elencati, ed in quanto compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.

FM  
cap speciale emotrasfusione